



# **COMUNE DI MARGARITA**

Via della Vittoria n .10  
**12040 MARGARITA**

tel. 0171 792014  
[margarita@reteunitaria.piemonte.it](mailto:margarita@reteunitaria.piemonte.it)

fax. 0171 792254  
[www.comune.margarita.cn.it](http://www.comune.margarita.cn.it)

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'APPLICAZIONE**

### **DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

### **E DEL DIRITTO SULLE**

### **PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2007**

# SOMMARIO

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>                                                             | <b>3</b>  |
| <i>Art. 1 - Ambito di applicazione .....</i>                                                           | <i>3</i>  |
| <i>Art. 2 - Classificazione del Comune.....</i>                                                        | <i>3</i>  |
| <i>Art. 3 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni .....</i> | <i>3</i>  |
| <i>Art. 4 - Tipologia degli impianti .....</i>                                                         | <i>3</i>  |
| <i>Art. 5 - Quantità degli impianti .....</i>                                                          | <i>4</i>  |
| <b>CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' .....</b>                                                         | <b>5</b>  |
| <i>Art. 6 - Oggetto .....</i>                                                                          | <i>5</i>  |
| <i>Art. 7 - Soggetto passivo.....</i>                                                                  | <i>5</i>  |
| <i>Art. 8 - Tariffe in genere .....</i>                                                                | <i>5</i>  |
| <i>Art. 9 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione.....</i>                                 | <i>6</i>  |
| <i>Art. 10 - Pubblicità effettuata con veicoli.....</i>                                                | <i>7</i>  |
| <i>Art. 11 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni .....</i>                        | <i>7</i>  |
| <i>Art. 12 - Pubblicità varia.....</i>                                                                 | <i>8</i>  |
| <i>Art. 13 - Esenzioni dell'imposta .....</i>                                                          | <i>8</i>  |
| <i>Art. 14 - Limitazioni e divieti .....</i>                                                           | <i>9</i>  |
| <b>CAPO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....</b>                                    | <b>11</b> |
| <i>Art. 15 - Disposizioni generali.....</i>                                                            | <i>11</i> |
| <i>Art. 16 - Disciplinare di concessione e canone .....</i>                                            | <i>11</i> |
| <b>CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....</b>                                                | <b>12</b> |
| <i>Art. 17 - Servizio delle pubbliche affissioni.....</i>                                              | <i>12</i> |
| <i>Art. 18 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....</i>                                               | <i>12</i> |
| <i>Art. 19 - Riduzione del diritto.....</i>                                                            | <i>13</i> |
| <i>Art. 20 - Esenzione dal diritto.....</i>                                                            | <i>13</i> |
| <i>Art. 21 - Modalità per l'espletamento del servizio della pubbliche affissioni .....</i>             | <i>14</i> |
| <b>CAPO V SANZIONI .....</b>                                                                           | <b>15</b> |
| <i>Art. 22 - Rettifica od accertamento d'ufficio .....</i>                                             | <i>15</i> |
| <i>Art. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi.....</i>                                                 | <i>15</i> |
| <i>Art. 24 - Sanzioni amministrative .....</i>                                                         | <i>16</i> |
| <b>CAPO VI MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO .....</b>                                             | <b>17</b> |
| <i>Art. 25 - Dichiarazione.....</i>                                                                    | <i>17</i> |
| <i>Art. 26 - Pagamento dell'imposta .....</i>                                                          | <i>18</i> |
| <i>Art. 27 - Modalità di gestione del tributo e del servizio delle pubbliche affissioni.....</i>       | <i>19</i> |
| <i>Art. 28 - Disposizioni finali .....</i>                                                             | <i>19</i> |

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

#### **Art. 2 - Classificazione del Comune**

1. A norma dell'articolo 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, questo Comune appartiene alla 5<sup>a</sup> classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, pari a n. 1371 unità.

#### **Art. 3 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni**

2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale degli impianti, che comprende comunque gli attuali spazi esistenti nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti:
  - a) gli impianti e le scelte delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
  - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
  - c) il piano, nella sua stesura, dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti, nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
  - d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i.) e al regolamento comunale di polizia urbana.

#### **Art. 4 - Tipologia degli impianti**

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità

di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- stendardi (mono o bifacciali);
  - tabelle;
  - poster (mono o bifacciali).
2. Le caratteristiche tecniche di tali impianti (colore, formato, ecc.), nonché la modifica del piano degli impianti, saranno stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale su proposta congiunta dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Tecnico.

### **Art. 5 - Quantità degli impianti**

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita mq. 50 (cinquanta) per ogni mille abitanti o frazione. Tale quantità è superiore al limite minimo individuato dall'art. 3 del D.Lgs. 507/93, e tiene conto dell'estensione e della conformazione del territorio comunale, della prevista espansione edilizia sia di tipo abitativo che industriale e terziario e della necessità, quindi, di dotare uniformemente il territorio comunale di appositi spazi per l'effettuazione delle affissioni.
2. L'individuazione dei punti di collocamento dei nuovi impianti di affissione è di competenza del responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune che adotterà apposita determina.
3. La superficie complessiva degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni di cui al precedente comma 1, viene ripartita come segue:

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) Alle affissioni di natura istituzionale                                   | 15% |
| b) Alle affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica | 15% |
| c) Alle affissioni di natura commerciale                                     | 70% |
4. Gli impianti di cui al precedente punto c), potranno essere concessi ai privati nella misura massima del 10% e dovranno essere destinati esclusivamente all'affissione commerciale diretta essendo previsti, per le restanti tipologie affissionistiche, appositi spazi a ciò destinati.
5. Per la cessione ai privati degli spazi di cui al precedente comma, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti.
6. Nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune, prima dell'affidamento di cui al precedente comma 5, sentirà preventivamente il parere del il concessionario.

## **CAPO II**

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

#### **Art. 6 - Oggetto**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Art. 7 - Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità.

#### **Art. 8 - Tariffe**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la delibera del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono. Qualora non siano modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

## **Art. 9 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
6. Per ogni mezzo pubblicitario le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
11. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

## **Art. 10 - Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 9; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 9, comma quarto, del presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
7. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## **Art. 11 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore ai tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa va applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

### **Art. 12 - Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce lacustri limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

### **Art. 13 - Esenzioni dell'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi,

purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relativa alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dalla Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel computo della superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 9, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell'attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza riduzioni o franchigie. Ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere.
- k) La pubblicità in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore a tremila posti in occasione di manifestazioni sportive dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, purché non visibile dall'esterno.

#### **Art. 14 - Limitazioni e divieti**

1. È vietata ogni forma pubblicitaria ad un'altezza superiore a mt. 6, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di case, torri, costruzioni in genere, od in caso di fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili.

2. È pure vietata ogni forma di pubblicità ed ogni mezzo pubblicitario nei parchi, giardini, aiole di verde, eccezion fatta sui cestini porta-rifiuti e negli spazi appositamente allestiti.
3. La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell'esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di essi ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno mt. 100.
4. Il pallone frenato deve essere ancorato solidamente al suolo ed il sistema di ancoraggio non deve essere nell'abitato, nella mostra, nella fiera o nel mercato od in luogo solitamente frequentato, ma ad una congrua distanza.
5. Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o manifesti fuori dagli spazi riservati alle pubbliche affissioni su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette ad apposita autorizzazione comunale con le seguenti limitazioni:
  - a) striscioni, cartelli o manifesti fuori degli spazi riservati alle pubbliche affissioni:
    - non è consentita l'esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a mt. 30 da incroci o innesti viari;
    - per i cartelli o manifesti non è ammesso l'appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
    - per gli striscioni non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell'illuminazione pubblica;
    - l'aggancio di striscioni ad edifici, a piante o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali.
  - b) pubblicità acustica:
    - è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sia da postazioni fisse che in forma itinerante;
    - non è consentita in prossimità delle scuole, chiese, cimiteri e casa di riposo.
6. L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare, non essere contraria al pubblico decoro, ovvero essere in contrasto con esigenze di arredo urbano, paesaggistico ed ambientale.
7. Le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo possono essere ulteriormente esplicitate mediante ordinanza sindacale.
8. È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità nelle seguenti forme:
  - mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
  - mediante la posa di foglietti, opuscoli e simili sugli autoveicoli.
9. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Sindaco.

### **CAPO III**

#### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

##### **Art. 15 - Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.
2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, e s.m.
3. Ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.
4. L'iter autorizzativo terrà, altresì, conto della collocazione del manufatto pubblicitario, e cioè:
  - a) se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
  - b) se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:
    - domanda in bollo competente, indirizzata al Comune, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
    - disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;
    - foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.
5. L'esame della domanda verrà effettuato dalla struttura organizzativa comunale preposta all'installazione dei mezzi pubblicitari.

##### **Art. 16 - Disciplinare di concessione e canone**

1. Il Consiglio Comunale può istituire un canone da applicare ai mezzi pubblicitari installati su suolo pubblico.
2. L'entità di tale canone sarà determinata e periodicamente aggiornata dalla Giunta Comunale.
3. Il canone, eventualmente deliberato unitamente al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.
4. L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
5. I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.

## **CAPO IV**

### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 17 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 5, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### **Art. 18 - Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi seguenti è quella indicata nelle tariffe annualmente deliberate o confermate.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 26; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

### **Art. 19 - Riduzione del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 20;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

### **Art. 20 - Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Art. 21 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente; il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 o 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, entro i due giorni successivi, ovvero nelle ore notturne dalle 20.00 alla 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

## **CAPO V**

### **SANZIONI**

#### **Art. 22 - Rettifica od accertamento d'ufficio**

1. Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stata o avrebbe dovuto essere effettuata procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando ai contribuenti, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitari, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Devono altresì essere indicati gli elementi a garanzia del contribuente di cui alla L. n. 212/2000 e del relativo Regolamento comunale di recepimento (Statuto dei diritti del contribuente), con particolare riguardo agli obblighi di motivazione del provvedimento, del soggetto referente presso il quale il contribuente può ottenere ogni informazione in merito al provvedimento stesso, alle modalità di richiesta di revisione nel merito ed a quelle di ricorso giurisdizionale.

#### **Art. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una sanzione tributaria dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione tributaria dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.
3. Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui ai primi due commi, una sanzione pari al trenta per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
5. L'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, si applica, per tardivi versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.

6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni si applicano interessi nella misura prevista dall'art. 1, comma 165, Legge 27/12/2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Il tasso d'interesse di cui al presente comma è determinato dal Comune nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.  
In caso di mancata determinazione, si applicherà l'interesse legale.

#### **Art. 24 - Sanzioni amministrative**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, capo 1, sezioni I e II, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 ad € 1.549,00, con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Per l'affissione abusiva di manifesti gli oneri derivanti dalla rimozione e la relativa sanzione saranno posti a carico del soggetto per conto del quale i manifesti stessi sono stati affissi.
5. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 22.
6. Con ordinanza del Sindaco, i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

7. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento dal piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
8. Il Comune, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano. A tal fine, il funzionario responsabile ovvero il concessionario possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi.
9. Il concessionario è tenuto, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano e a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture anche di arredo urbano. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e a al miglioramento dell'impiantistica.

## **CAPO VI**

### **MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO**

#### **Art. 25 - Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune (o dal concessionario del servizio in caso di esternalizzazione) e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.Lgs. 507/93.

5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

### **Art. 26 - Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 9, commi 1 e 3, 10 e 11, commi 1, 3 e 4, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale. In caso di affidamento in concessione, il pagamento deve essere effettuato al concessionario anche mediante accredito su conto corrente postale.
3. Per i pagamenti effettuati con modalità diverse dal conto corrente postale, il Tesoriere comunale (nel caso di gestione diretta) o il concessionario (nel caso di gestione esternalizzata) rilascerà quietanza al versante.
4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'attestazione postale o la quietanza dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
6. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.
7. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto dovrà avvenire mediante notifica al contribuente del titolo esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, e potrà avvenire:
  - a) secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 46/1999 e del D.Lgs. n. 112/1999 e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
  - b) Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, utilizzando lo strumento e le procedure dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
8. Nel caso di gestione in concessione, la riscossione coattiva avverrà esclusivamente con l'applicazione delle procedure previste al precedente punto 7 lettera b).
9. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente

può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

10. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### **Art. 27 - Modalità di gestione del tributo e del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il Comune può scegliere se gestire direttamente l'imposta ed il diritto di cui al presente Regolamento, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, ovvero affidarlo a soggetto esterno (concessionario) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Il concessionario è scelto tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 289/2000.
3. Nel caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
5. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma 3 spettano al concessionario. Al concessionario stesso incombono inoltre gli obblighi previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 28 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.